

Presso tutte le sedi dotate di strutture di videoconferenza di proprietà del ministero della Giustizia, un dipendente è incaricato della cura delle apparecchiature di videoconferenza. Tale persona può utilizzare l'apparecchiatura di videoconferenza ed effettuare piccole regolazioni delle impostazioni. Tutte le attrezzature di videoconferenza sono collegate a un'unità centrale presso il dipartimento informatico del ministero federale della Giustizia (Bundesministerium für Justiz, BMJ). Da qui, gli amministratori informatici possono regolare opportunamente tutti i sistemi di videoconferenza che si trovano distribuiti in tutta l'Austria.

1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?

Entrambi i tipi di assunzione delle prove tramite videoconferenza sono possibili e consentiti in Austria. Il diritto processuale civile è disciplinato dal codice di procedura civile (Zivilprozessordnung, ZPO) austriaco per i procedimenti contenziosi e dalla legge in materia di giurisdizione volontaria (Außerstreitgesetz, AußStrG) per i procedimenti non contenziosi. Le disposizioni relative all'assunzione delle prove si possono trovare nello ZPO (articoli da 266 a 389) e nell'AußStrG (articoli 16, 20 e da 31 a 35, con riferimento parziale allo ZPO), nonché nelle singole disposizioni che disciplinano specifici tipi di procedimenti, come nel caso dell'articolo 85 sul dovere di partecipazione ai procedimenti in materia di paternità. Le procedure e le norme giuridiche nazionali applicabili sono descritte in dettaglio nelle risposte alle domande che seguono e nella scheda informativa "[Assunzione delle prove - Austria](#)".

2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?

In conformità con l'articolo 277 dello ZPO (procedimenti contenziosi) e della sezione 35 dell'AußStrG in associazione all'articolo 277 dello ZPO (procedimenti non contenziosi), la videoconferenza può essere utilizzata per l'assunzione delle prove e quindi anche per l'audizione delle parti e dei testimoni e per le testimonianze di periti.

Con l'articolo 3 della legge federale sulle misure di accompagnamento relative al COVID-19 nel settore giudiziario (1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetzes, BGBl I 16/2020 idF BGBl I 224/2022) per la prima volta nei procedimenti civili, si è introdotta la possibilità, con l'accordo delle parti, di effettuare e registrare udienze e udienze orali senza la presenza fisica delle parti o dei relativi rappresentanti, attraverso il ricorso ad appositi mezzi di comunicazione nonché di assumere prove anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 277 del codice di procedura civile, in udienza o al di fuori di questa e di far partecipare le persone che devono assistervi.

L'introduzione di questa disposizione per causa di pandemia, mirava a ridurre al minimo i contatti personali e a evitare gli incontri diretti durante le udienze orali fra persone che, per la maggior parte, non si sarebbero incontrate altrimenti.

Il 30 giugno 2023 cessa di produrre effetti la legge federale sulle misure di accompagnamento relative al COVID-19 (1. BGBl I 16/2020 idF BGBl I 224/2022).

3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?

In conformità con l'articolo 277 dello ZPO (procedimenti contenziosi) e della sezione 35 dell'AußStrG in associazione all'articolo 277 dello ZPO (procedimenti non contenziosi), la videoconferenza può essere utilizzata per l'assunzione delle prove. Tuttavia, impedimenti di fatto possono precludere questa soluzione, ad esempio, qualora durante l'assunzione delle prove sia necessario il ricorso a certificati o ispezione visiva.

4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev'essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?

Qualsiasi persona può essere convocata dal proprio tribunale locale e interrogata tramite videoconferenza. Tutti i tribunali, le procure e le prigioni in Austria sono dotate di almeno un sistema di videoconferenza.

5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l'apposita apparecchiatura?

Nel diritto austriaco, in materia civile, non esistono disposizioni sulla protezione dei dati di carattere generale relative alla registrazione di interrogatori tramite videoconferenza. Di conseguenza per poter effettuare la registrazione è necessario ottenere il consenso di tutte le persone coinvolte nella videoconferenza. Ciò si applica all'assunzione indiretta delle prove che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2020/1783, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (il "regolamento"), deve essere eseguita applicando le leggi dello Stato membro richiesto.

Tuttavia, una richiesta di assunzione diretta delle prove viene effettuata di norma in conformità con il diritto dello Stato richiedente (articolo 19, paragrafo 8, del regolamento). Nel caso in cui la legge preveda la registrazione di videoconferenze senza il consenso delle persone interessate, ciò è ammissibile dal punto di vista dell'Austria.

In linea di principio, gli interrogatori tramite videoconferenza possono essere registrati su tutti i sistemi di videoconferenza. Nei luoghi presso i quali i procedimenti giudiziari vengono solitamente registrati (in molti tribunali penali) le attrezzature tecniche esistenti possono essere utilizzate per registrare l'interrogatorio tramite videoconferenza. L'interrogatorio può essere registrato presso qualsiasi altro luogo semplicemente installando un supporto di memorizzazione pertinente.

6 In quale lingua dovrebbe essere effettuata l'audizione: a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?

a) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, la prova deve essere acquisita in conformità con la legge dello Stato richiesto. L'interrogatorio deve quindi essere realizzato in lingua tedesca (presso alcuni tribunali austriaci è ammesso anche utilizzare la lingua croata, slovena e ungherese). L'autorità giudiziaria richiedente può richiedere l'utilizzo della propria lingua ufficiale (o di qualsiasi altra lingua) nell'ambito di una procedura speciale per dare esecuzione alla propria richiesta di assunzione delle prove. Tuttavia, l'autorità giudiziaria richiedente può rigettare tale richiesta qualora non sia possibile attuarla a causa di notevoli difficoltà d'ordine pratico (articolo 12, paragrafo 3, del regolamento).

b) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8), del regolamento, di norma l'autorità giudiziaria richiedente deve realizzare l'assunzione diretta delle prove conformemente alla legge del proprio Stato membro e, quindi, in una delle lingue ufficiali consentite da tale legge. Tuttavia, in qualità di Stato membro richiesto, l'Austria ha diritto, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, di richiedere l'utilizzo della propria lingua come condizione per l'assunzione delle prove.

7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità e in quale luogo devono operare gli interpreti a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?

Per quanto riguarda l'assunzione indiretta delle prove, a prescindere da qualsiasi rimborso effettuato a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, la competenza per la fornitura di interpreti spetta principalmente all'autorità giudiziaria richiedente. I tribunali coinvolti dovrebbero tuttavia collaborare in maniera costruttiva (in tale contesto così come in altri).

Per quanto riguarda l'assunzione diretta delle prove, a norma dell'articolo 20 del regolamento, la competenza per la fornitura di interpreti spetta principalmente all'autorità giudiziaria richiedente. L'articolo 20, paragrafo 2, non impone tuttavia allo Stato membro richiesto il dovere di fornire assistenza. La decisione relativamente allo Stato dal quale gli interpreti devono provenire e al luogo dove devono essere presenti deve essere presa sulla base di ciò che è appropriato nello specifico caso.

8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e all'obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del procedimento a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli da 12 a 14 del regolamento sull'assunzione delle prove; e b) in caso di assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove? In entrambi i casi, al momento di fissare la data dell'audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con sufficiente anticipo?

In Austria la persona da interrogare viene convocata per un interrogatorio tramite videoconferenza secondo le stesse modalità e gli stessi termini di preavviso che si applicherebbero qualora detta persona fosse citata a comparire dinanzi al tribunale preposto a giudicare nel merito.

9 Quali sono i costi collegati all'uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?

Non vi sono costi di chiamata per il ricorso alla videoconferenza tramite protocollo Internet (IP). In caso di videoconferenza tramite ISDN, i chiamanti sosterranno delle spese, proprio come accade per una chiamata telefonica. Dette spese variano a seconda dell'ubicazione dell'installazione che viene chiamata.

10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto che l'assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?

In questo caso si tratta di una competenza dell'autorità giudiziaria richiedente, la quale è vincolata dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, e la quale, nella maggior parte dei casi, invita essa stessa le persone interessate a partecipare alla videoconferenza. Qualora l'autorità centrale austriaca o un giudice austriaco rilevi che l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, potrebbe essere stato violato durante la preparazione o l'esecuzione dell'assunzione diretta delle prove, tale autorità o giudice deve, in collaborazione con l'autorità giudiziaria richiedente, garantire il rispetto di questa disposizione in maniera adeguata. I dipendenti dei tribunali in Austria sono formati in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 e hanno altresì accesso alla pubblicazione dell'Unione "Guida sulla videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri", tramite la rete intranet del ministero della Giustizia.

11 Quali procedure si applicano per verificare l'identità della persona da sentire?

L'identificazione fotografica viene utilizzata per verificare l'identità della persona. L'identità della persona viene verificata anche nell'ambito dell'interrogatorio (articolo 340, paragrafo 1, dello ZPO).

12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un giuramento durante l'assunzione diretta di prove ai sensi degli articoli da 19 a 21 del regolamento sull'assunzione delle prove?

Le disposizioni relative alla prestazione del giuramento per le parti sono definite negli articoli 377 e 379 dello ZPO, mentre quelle per i testimoni sono riportate negli articoli da 336 a 338 dello ZPO.

Tanto le parti quanto i testimoni sono tenuti a prestare giuramento. Mentre le parti non possono essere legalmente costrette a prestare giuramento, i testimoni possono essere sanzionati qualora si rifiutino illegittimamente di prestare giuramento (articoli 325 e 326 dello ZPO; le pene sono le stesse applicabili a coloro che si rifiutano di testimoniare e comprendono sanzioni pecuniarie oppure la reclusione fino a 6 settimane).

Ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 2, del codice penale (Strafgesetzbuch, StGB), fornire o confermare prove false sotto giuramento oppure prestare altrimenti falsamente ove previsto dalla legislazione pertinente sono atti punibili con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Qualora una parte coinvolta nel procedimento che non ha prestato giuramento fornisca prove false, tale atto non è considerato un reato punibile. Tuttavia, un testimone che non ha prestato un giuramento e che fornisce prove false può essere condannato alla reclusione fino a un massimo di tre anni (articolo 288, paragrafo 1, dello StGB).

A norma dell'articolo XL della legge introduttiva al codice di procedura civile (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, EGZPO), devono essere rispettate le disposizioni della legge del 3 maggio 1868, Gazzetta ufficiale imperiale (Reichsgesetzblatt, RGBl.) n. 33 (formulazione del giuramento e altre formalità) (cfr. <https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18680004&seite=00000067>).

Ai sensi dell'articolo 336, paragrafo 1, e dell'articolo 377, paragrafo 1, dello ZPO, le persone precedentemente condannate per falsa testimonianza o di età inferiore ai quattordici anni, oppure che hanno una comprensione insufficiente della natura e del significato del giuramento a causa di una mancanza di maturità o di una disabilità mentale, non sono in grado di prestare giuramento e, pertanto, non possono essere poste sotto giuramento.

Le disposizioni di cui sopra relative all'audizione di un testimone o di una parte, sotto giuramento, non possono essere applicate nei casi che rientrano nel campo di applicazione della legge in materia di procedimenti non contenziosi (articolo 35, AußStrG).

13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l'autorità giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell'audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali problemi tecnici?

Presso tutte le sedi dotate di strutture di videoconferenza di proprietà del ministero della Giustizia, un dipendente è incaricato della cura delle apparecchiature di videoconferenza. Tale persona può utilizzare l'apparecchiatura di videoconferenza ed effettuare piccole regolazioni delle impostazioni. Tutte le attrezzature di videoconferenza sono collegate a un'unità centrale presso il dipartimento informatico del ministero federale della Giustizia (Bundesministerium für Justiz, BMJ). Da qui, gli amministratori informatici possono regolare opportunamente tutti i sistemi di videoconferenza che si trovano distribuiti in tutta l'Austria.

14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l'autorità giudiziaria richiedente?

Le seguenti informazioni vengono richieste dall'autorità giudiziaria richiedente:

indirizzo IP e/o numero ISDN completo di prefisso;

nome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica di un dipendente presso l'autorità giudiziaria richiedente competente per gli aspetti tecnici legati alle apparecchiature remote.

Ultimo aggiornamento: 25/09/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'IRGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.